



PGS

**PIANO GENERALE DI SMALTIMENTO
DELLE ACQUE**

Regolamento delle canalizzazioni

in vigore dal 01.01.2011

INDICE DEGLI ARTICOLI

A. GENERALITÀ	4
Art. 1 Scopo	4
Art. 2 Basi legali.....	4
Art. 3 Applicazione	4
Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali	4
Art. 5 Impianti privati.....	4
Art. 6 Impianti comuni.....	4
Art. 7 Acque di scarico.....	4
Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica.....	5
Art. 9 Divieto di immissione	6
Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica	6
B. PROCEDURA	6
Art. 11 Domanda	6
Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento	7
Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri	8
Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	8
Art. 15 Catasto degli impianti.....	9
C. PRESCRIZIONI TECNICHE	10
Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico	10
Art. 17 Materiali.....	12
Art. 18 Condotta di allacciamento	12
Art. 19 Pendenza e diametri	12
Art. 20 Posa e riempimento degli scavi.....	13
Art. 21 Pozzetti d'ispezione	13
Art. 22 Pompe	14
Art. 23 Rigurgito	14
Art. 24 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento	14
Art. 25 Impianti di infiltrazione e ritenzione	14
Art. 26 Zone di protezione	15
Art. 27 Mulinelli sminuzzatori.....	15
D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI	15
Art. 28 Obbligo di manutenzione	15
Art. 29 Canalizzazioni.....	16
Art. 30 Fosse di chiarificazione e biologiche.....	16
Art. 31 Impianti di depurazione meccanico-biologici	16
Art. 32 Impianti di pretrattamento	16
Art. 33 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio	16
Art. 34 Impianti di infiltrazione	16
E. CONTRIBUTI E TASSE	17
Art. 35 Contributi di costruzione.....	17
Art. 36 Tasse di allacciamento	17
Art. 37 Tassa d'uso	17
Art. 38 Tassa di allacciamento provvisorio	18
Immissione di acque provenienti dai cantieri	18
Art. 39 Esecutività dei contributi e tasse	18
Art. 40 Interessi di mora.....	18
F. NORME TRANSITORIE E FINALI	18
Art. 41 Contravvenzioni	18
Art. 42 Provvedimenti coattivi.....	18
Art. 43 Eliminazione impianti difettosi	18
Art. 44 Notifica al Dipartimento	18
Art. 45 Rimedi e diritti	18

Art. 46 Eliminazione degli impianti singoli	19
Art. 47 Applicazione delle disposizioni nelle zone di protezione	19
Art. 48 Deroghe	19
Art. 49 Rimando	19
Art. 50 Entrata in vigore	19
Art. 51 Disposizioni abrogative	19
Art. 52 Approvazione	19
G. BASI GIURIDICHE E DIRETTIVE.....	20

A. GENERALITÀ

- Art. 1
Scopo** Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione ed il prelievo dei contributi e delle tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).
- Art. 2
Basi legali** Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
- Art. 3
Applicazione**
1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
 2. L'applicazione compete al Municipio.
- Art. 4
Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali**
1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali in base al Piano Generale di Smaltimento delle acque (PGS) e conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente e ne cura la manutenzione e l'esercizio.
 2. Qualora le canalizzazioni vengano costruite per motivi di interesse pubblico su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla legge di espropriazione.
- Art. 5
Impianti privati**
1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
 2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a Registro Fondiario, con comunicazione al Municipio. Le tubazioni su area pubblica che allacciano le proprietà private al collettore comunale sono e rimangono di proprietà privata ed ai proprietari incombono tutti gli obblighi di controllo e manutenzione. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.
- Art. 6
Impianti comuni** Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.
- Art. 7
Acque di scarico**
1. Sono considerate acque di scarico le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
 2. A seconda della loro natura e origine, le acque di scarico sono definite come segue:
 - a) acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.

- b) acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.
- c) acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali.

Art. 8
Obbligo di
allacciamento alla
canalizzazione
pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.
3. L'obbligo di allacciamento sussiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento (pompaggio).
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e degli impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS decide il Dipartimento del Territorio, Sezione Protezione Aria e Acqua (SPAAS).
6. Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistenti nei sedimi privati.
 - a) Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
 - b) Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.
7. Le acque di rifiuto provenienti da locali ove vengono manipolati olii e/o grassi minerali (officine di riparazione, officine meccaniche, lavaggio automobili) devono essere preventivamente in un separatore secondo le norme VSA.
8. Le cucine di ristoranti e di eventuali cantine operaie come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche, devono essere provviste di separatori di grassi.

Art. 9
Divieto di
immissione

Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni dall'Autorità competente.

In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- sostanze maleodoranti;
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
- sostanze che, per qualità o quantità, possono compromettere il funzionamento delle canalizzazioni come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, frattaglie di macelleria, tessili, ecc.;
- deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di olii e grassi, ecc.;
- sostanze viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc.;
- olii, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.;
- liquidi con una temperatura superiore ai 40°C per una durata d'immissione superiore a 5 minuti consecutivi;
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

Art. 10
Allacciamento alla
canalizzazione
pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento a partire dal pozzetto privato compreso sino al punto di innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Nel caso di realizzazione di nuove canalizzazioni, il Comune può procedere all'esecuzione della condotta di allacciamento, direttamente o tramite imprese da esso autorizzate. Le relative spese sono a carico del proprietario.
3. Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono, occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
4. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
5. Non sono autorizzati allacciamenti privati alla condotta consortile in pressione. Eccezioni possono essere previste previa autorizzazione del Consorzio Depurazione Acque di Chiasso e dintorni (CDAC).
6. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio secondo la procedura indicata all'art. 11 cpv. 3 del presente Regolamento, previo preavviso vincolante del Consorzio.

B. PROCEDURA

Art. 11
Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico per nuovi impianti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza edilizia (art. 1 e segg. della LE e all'art. 1 e segg. del RLE).
2. La licenza edilizia è pure richiesta qualora, per cambiamento dell'attività esistente, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di scarico.

3. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di fabbricati, infrastrutture e impianti esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RLE.
4. Nel caso di allacciamenti con più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura indicata al punto 3.
5. Il progetto, in 3 copie, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 13 RLE, in modo particolare sul genere, la provenienza ed il sistema di evacuazione delle acque di scarico previsto ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1: 500 (ev. 1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione della direzione del Nord, l'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, il numero del pozzetto secondo PGS, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
 - b) pianta 1: 100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta ed indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.);
 - c) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque 1: 200 (ev. 1: 500) indicante il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli;
 - superfici destinate al posteggio;
 - piazzuole di lavaggio;
 - viali;
 - superfici coperte;
 - aree verdi;
 - d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e relativi manufatti, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico con indicato il diametro, la pendenza, le quote, la direzione di deflusso, ecc.;
 - e) piano di dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.);
 - f) la relazione tecnica;
 - g) eventuale perizia geologica per accertare l'idoneità del terreno allo smaltimento delle acque, con spese a carico del proprietario del fondo.
6. I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'Autorità cantonale. Modifiche ai piani approvati non possono essere eseguite senza l'accordo preventivo del Municipio. Per le domande di modifica da inoltrare al Municipio vale la forma del cpv. 5.

Art. 12
Termine per
l'esecuzione
dell'allacciamento

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 13
Permessi per
immissioni
provvisorie di
acque di scarico
provenienti da
cantieri

Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1. Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'Autorità cantonale.
2. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua, dev'essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque ed i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'allacciamento e d'uso, ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale. Analogamente se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve esserne informato il Municipio. Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque chiare o meteoriche, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, le acque sotterranee devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
6. È vietato lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere, ecc. senza un bacino di decantazione adeguatamente dimensionato. A seconda dei casi, dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può essere in seguito, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
7. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori a spese del costruttore.

Art. 14
Collaudo delle
canalizzazioni e
degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati, che devono essere a disposizione. Variazioni in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio. Per opere non conformi ai piani approvati e/o alle prescrizioni del presente regolamento, il Municipio può chiederne la rimozione o eventualmente la correzione.

2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti eseguita secondo la norma SIA 190.
3. Per stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, installazioni particolari, ecc., il proprietario dovrà consegnare al Municipio l'attestato che le stesse sono state posate e collaudate secondo le direttive delle ditte fornitrici.
4. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori delle opere dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di un buon funzionamento e di durata delle installazioni.
5. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione ed allestiti secondo le disposizioni (forma grafica, contenuti) impartite dall'UT comunale.
6. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.
7. Qualsiasi lavoro non autorizzato eseguito sulle canalizzazioni pubbliche deve essere rimosso a semplice diffida del Municipio. I danni causati alla proprietà pubblica e/o alla proprietà di terzi saranno messi a carico dei trasgressori.

Art. 15
Catasto degli
impianti

L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.

1. I proprietari di costruzioni e/o installazioni con acque di scarico devono fornire e/o mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti nonché permettere l'accesso alla proprietà e collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).
2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto ed il modo di rappresentazione dei singoli documenti fanno stato le istruzioni del Dipartimento del Territorio inerenti l'allestimento del catasto.
3. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico deve essere consegnata al momento del collaudo. Per i contenuti della documentazione da consegnare, fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali, al capitolo "Contenuto catasto completo".
4. Allestimento catasto parziale con rilevamento diretto dei dati da parte del Comune:
 - a) per costruzioni esistenti: il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati.
 - b) per quanto attiene ai contenuti della documentazione, fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".

- c) i proprietari devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono (art. 52 LPAc).
5. Per costruzioni esistenti in zona di protezione delle captazioni per acque potabili o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento) e per costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.
6. Costi per l'allestimento diretto da parte del Comune (solo per costruzioni esistenti):
- a) i costi per l'elaborazione della documentazione in forma ridotta per le costruzioni esistenti sono assunti dal Comune.
- b) il costo per il rilevamento dei dati e l'allestimento della documentazione per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è sempre a carico del proprietario del fondo.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Normative di riferimento:

- SN 592 000 (2002);
- VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002);
- VSA "Manutenzione" (1992).

Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
2. Le acque chiare e/o meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.
3. In casi particolari (canalizzazioni di quartiere o case di almeno 8 appartamenti) il Municipio ha la facoltà di chiedere un calcolo idraulico di verifica del progetto a spese dell'istante dell'opera.
4. Il Piano Generale di Smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica.
5. Modalità di allacciamento.

Acque luride o di rifiuto:

1. Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS.
2. Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.

Acque meteoriche:

1. Nelle zone ritenute idonee all'infiltrazione dal PGS le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
2. Nelle zone ritenute parzialmente idonee all'infiltrazione dal PGS le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in un pozzo perdente con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
3. Nelle zone ritenute non idonee all'infiltrazione dal PGS le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque chiare o meteoriche con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
4. Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.
5. Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse non possono essere infiltrate tramite pozzo perdente anche se le condizioni geologiche lo permettono. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o chiare o meteoriche nel caso in cui la dispersione non fosse possibile, con obbligo di posa di un dissabbiatore. Non è permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.

Acque chiare:

1. Nelle zone ritenute idonee all'infiltrazione dal PGS le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti. E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque chiare o meteoriche o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
2. Nelle zone ritenute parzialmente idonee all'infiltrazione dal PGS, le acque chiare devono essere, in maggior misura possibile, disperse superficialmente o in un pozzo perdente. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque chiare o meteoriche o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
3. Nelle zone ritenute non idonee all'infiltrazione dal PGS, le acque chiare devono essere immesse in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque chiare o meteoriche.
4. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art. 17
Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTE.A.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (per es. acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. Per l'evacuazione delle acque luride o di rifiuto possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro, PVC e GUP, calcestruzzo speciale e grès. In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 18
Condotta di
allacciamento

1. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica deve essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità dei giunti e per garantire una tenuta stagna. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle Autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi.
L'allacciamento in condizioni normali deve essere effettuato con il relativo pezzo speciale, nella direzione di deflusso, con un angolo di 45°. Se il diametro della canalizzazione è maggiore o uguale a 800 mm. come pure in caso di profili ovoidali o rettangolari, è ammessa l'immissione a 90°. In casi eccezionali e ben documentati è ammesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. In caso di pendenza sufficiente, l'allacciamento viene eseguito con una inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo o il livello di rigurgito. Il raccordo si effettua di solito nella mezzeria superiore del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello di deflusso per tempo secco. Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.
2. Nei seguenti casi si raccomanda l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):
 - nelle regioni rurali;
 - in falda freatica;
 - in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc);
 - in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza);
 - in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm.;
 - se il collettore d'allacciamento del fondo è in beton speciale;
 - in zona di protezione S.
3. La condotta di allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo B 25/15 CP 225 kg/m³.

Art. 19
Pendenza e
diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3 e 5%.
Le pendenze minime sono le seguenti:
 - acque luride 2.0%
 - acque chiare e meteoriche 1.0%
 - acque di drenaggio 0.5%

2. Possono essere ammesse pendenze inferiori se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.
3. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime.
4. Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:
 - acque luride: DN 125 mm., per abitazioni monofamiliare
DN 150 mm., per abitazioni plurifamiliari
 - acque chiare e meteoriche: DN 100 mm
 - acque di drenaggio: DN 125 mm.

Art. 20
Posa e riempimento degli scavi

1. Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente partendo dal basso verso l'alto ed evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (calcestruzzo).
2. A dipendenza delle condizioni del terreno e del sovraccarico, le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo tipo B25 /15 CP 225 kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo normalizzato U4 e V4 (protezione durante i lavori di costruzioni, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.).
3. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo, generalmente con una copertura minima di 50 cm.
4. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm. sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione deve essere posata alla quota inferiore.
5. Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale (LC).
6. Particolare cura deve essere riservata ai lavori di riempimento e costipamento degli scavi. Lo strato a diretto contatto con le condotte deve essere di materiale privo di elementi di grosso diametro e con spessore minimo di 30 cm. Prima di effettuare il riempimento dello scavo, occorre attendere che il calcestruzzo di sottofondo o di avvolgimento abbia fatto presa.
7. Lungo le strade e piazze di pubblico transito, lo scavo deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo per evitare cedimenti ed assestamenti del campo stradale.
8. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore da 15 a 30 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato.

Art. 21
Pozzetti d'ispezione

1. Pozzetti d'ispezione sono, di regola, da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'evacuazione del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
 - nei raccordi di condotte importanti;
 - in corrispondenza di cambiamenti di pendenza, di direzione e di diametro.

2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri minimi:
 - prof. fino a 0.6 m.: diametro 600 mm.
 - prof. fino a 1.5 m.: diametro 800 mm.
 - prof. sup. a 1.5 m.: diametro 1000 mm.
3. I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.20 m. devono essere equipaggiati con una scala o con scalini metallici resistenti alla corrosione posti ad una distanza massima fra scalini di 30 cm.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di chiusino inodore (diametro minimo 60 cm.).

**Art. 22
Pompe**

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare sulla proprietà privata un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

**Art. 23
Rigurgito**

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario di predisporre i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti. Il Comune declina ogni responsabilità o spese derivanti da rigurgiti e/o danni alla proprietà privata.

**Art. 24
Impianti di
depurazione
individuali e di
pretrattamento**

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere Autorizzata dall'Autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati fintanto che la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.).
4. Gli impianti di trattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998 e alle prescrizioni dell'Autorità competente. La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:
 - sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità;
 - veleni;
 - acidi o basi;
 - alte temperature;
 - carico di punta;
 - germi patogeni in quantità pericolose;
 - radioattività.

**Art. 25
Impianti di
infiltrazione e
ritenzione**

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, chiare, di drenaggio, ecc. da realizzare a mezzo d'impianti appropriati.

2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce indicazioni più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione di un terreno e i parametri per il dimensionamento dell'impianto. Lo stesso deve essere eseguito ogni qual volta sussistano dubbi riguardo al corretto funzionamento dell'impianto d'infiltrazione.

3. Impianti di ritenzione

1. Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o essere costruiti appositi bacini.
2. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto in funzione della situazione locale;
 - il sistema d'infiltrazione deve essere totalmente separato dal sistema d'evacuazione delle acque di rifiuto;
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

4. Impianti di infiltrazione

1. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella norma SN 592'000.
2. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi dei pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm.), coperchi avvitati;
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
 - contrassegnazione/etichettatura adeguata dei coperchi.

Art. 26 Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190 per quanto riguarda la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona SII di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

Art. 27 Mulinelli sminuzzatori

È vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 28 Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, pulizia e efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata.

2. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art. 29
Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia. Le pareti dei pozzetti d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 30
**Fosse di
chiarificazione e
biologiche**

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.

Art. 31
**Impianti di
depurazione
meccanico-
biologici**

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'Autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto devono essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 32
**Impianti di
pretrattamento**

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa) devono essere puliti, periodicamente ed in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'Autorità cantonale. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 33
**Raccoglitori fanghi,
sifoni, impianti di
pompaggio**

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc. devono essere puliti sovente poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 34
**Impianti di
infiltrazione**

1. Gli impianti di infiltrazione devono garantire una dispersione confacente senza arrecare disturbi a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramento di liquidi o per la presenza di insetti.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea oppure lavato in un apposito impianto e riutilizzato.
3. Le materie depositate nei pozzi decantatori posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente ed eliminate secondo le prescrizioni del caso.

4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e del quantitativo di sporcizia presente.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 35 Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 36 Tasse di allacciamento

1. Per le costruzioni e gli impianti soggetti all'obbligo d'immissione degli scoli nella fognatura comunale è esigibile una tassa di fr. 500.--, da prelevarsi una volta tanto al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.
2. Il diritto di allacciarsi alla fognatura comunale viene acquisito con il pagamento della tassa richiesta.
3. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 37 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa d'uso e le modalità d'incasso sono fissate per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.35 e fr. 2.00 per mc. di acqua potabile consumata, ritenuto un minimo di fr. 40.-- per fondo allacciato.
- 3a. Norma transitoria: nelle frazioni di Cabbio, Muggio, Scudellate e Roncapiano, sino alla prima lettura dei contatori AAP, verrà transitoriamente incassata una tassa pari al 1 ‰ del valore di stima dell'immobile allacciato.
4. Per i fondi aperti ed i manufatti allacciati quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima situandolo tra lo 0.15 ‰ e lo 0.30 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 40.-- .
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare a spese del proprietario.
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis", nei casi di cui ai capoversi 3a e 4.
9. Quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

10. In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno, la tassa d'uso non viene rifiuta al proprietario precedente e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. Fa stato la situazione al 1° gennaio di ogni anno.

Art. 38
Tassa di
allacciamento
provvisorio
Immissione di
acque provenienti
dai cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento di una tassa d'allacciamento e d'uso unica di fr. 100.--.

Art. 39
Esecutività dei
contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 40
Interessi di mora

Sui contributi di costruzione scaduti come pure sulle tasse d'allacciamento e d'uso scadute è dovuto un interesse di ritardo calcolato sulla base del tasso fissato dal Consiglio di Stato in relazione all'art. 243 LT a decorrere dalla data di scadenza del 1° richiamo.

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41
Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.
2. L'ammontare massimo della multa è di fr. 5'000.--.
3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 42
Provvedimenti
coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAC e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 43
Eliminazione
impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le Leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 44
Notifica al
Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 45
Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPAm, riservate le norme speciali.

Art. 46
Eliminazione degli
impianti singoli

1. Con la messa in esercizio dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride o miste sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti ritenuti conformi alle norme VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" possono essere mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque chiare e meteoriche.

Art. 47
Applicazione delle
disposizioni nelle
zone di protezione

L'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento relative alle zone di protezione diventerà esecutiva al momento dell'approvazione del Piano di protezione delle acque da parte del Consiglio di Stato.

Art. 48
Deroghe

Il Municipio è autorizzato, nei limiti delle disposizioni legali ed esecutive federali e cantonali, a concedere deroghe al presente regolamento.

Art. 49
Rimando

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA/ASTEA, la norma SN 592'000 e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 50
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 51
Disposizioni
abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro Regolamento nonché disposizione o ordinanza comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Art. 52
Approvazione

Approvato dal Municipio con ris. no. 238 e 1022 del 08.03.2010 / 06.09.2010

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Pm. Croci

Il Segretario:
M. Mombelli

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
G. Balerna

Il Segretario:
M. Mombelli

Approvato dal Lod. Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 19 aprile 2011 no. 165 RE 11274

G. BASI GIURIDICHE E DIRETTIVE

Elenco delle leggi e ordinanze federali

LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPAc	Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
CCS	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 21 dicembre 2004)

Elenco delle leggi e regolamenti cantonali

LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
DE	Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
LT	Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Norme, direttive e istruzioni

VSA	Direttiva per la manutenzione di condotte ed impianti delle canalizzazioni e di quelli dello smaltimento delle acque dei fondi (1992)
SIA 190	Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000)
SN592'000	Norma SN 592 000 (2002) della VSA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
VSA	Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (2002)
UFAFP	Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
Istr-TI	Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
Dir-TI	Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000).